

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DELL'UNIONE

Approvato e allegato alla deliberazione dell'Assemblea n. 32 del 28/09/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 32 del 23.12.2020

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé

Sede legale: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Sede operativa: Servizio Affari Generali e Istituzionali: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)

Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138

<http://www.unionevalletta.it> – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05

SOMMARIO

ARTICOLO 1: SCOPO

ARTICOLO 2: ENTITA'

ARTICOLO 3: DESTINATARI

ARTICOLO 4: REQUISITI

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DELLA QUOTA

ARTICOLO 6: ULTERIORI ASSEGNAZIONI

ARTICOLO 7: COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 8: INFORMAZIONE

ARTICOLO 9: TUTELA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 10: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1: SCOPO

L'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, riconoscendo che l'impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale, istituisce annualmente Borse di studio al fine di stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo.

ARTICOLO 2: ENTITA'

La Giunta dell'Unione determina annualmente l'entità economica delle borse di studio riferite ai due ordini scolastici.

ARTICOLO 3: DESTINATARI

I destinatari delle borse di studio sono:

- gli studenti iscritti alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado
- gli studenti iscritti al primo anno di istruzione superiore offerta dalle Università o dalle Istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica o dagli ITS (Istituti tecnici superiori – minimo 1800 ore),

purché residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4: REQUISITI

1. Gli iscritti alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado devono aver conseguito, l'anno scolastico precedente, il diploma di scuola secondaria di primo grado, con votazione di 10/10 o 10 e lode.

2. Gli iscritti al primo anno di istruzione superiore offerta dalle Università o dalle Istituzioni dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica o dagli ITS (Istituti tecnici superiori – minimo 1800 ore), devono aver conseguito, l'anno scolastico precedente, un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con votazione compresa tra 95/100 e 100/100 o 100 e lode.

3. La presentazione della domanda per l'assegnazione della borsa di studio (su apposito modulo) deve avvenire presso l'ufficio segreteria e istruzione dell'Unione entro il termine previsto dal bando, che verrà indetto annualmente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali.

A tale richiesta dovrà essere allegata:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale l'interessato, ovvero -nel caso di minorenni- di chi esercita la responsabilità genitoriale, attesta:
 - a) il possesso del titolo di studio richiesto di scuola secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado, conseguito nell'anno scolastico precedente, con indicazione della votazione riportata
 - b) di non aver percepito, all'atto della presentazione della domanda, di altre borse di studio ovvero di altri contributi per la stessa finalità concessi da Enti e/o Associazioni.

ARTICOLO 5: EROGAZIONE DELLA QUOTA

Le borse di studio verranno erogate tramite assegno circolare intestato al beneficiario (nel caso di minorenni all'istante richiedente la borsa di studio).

Il premio verrà consegnato durante una seduta dell'Assemblea dell'Unione o nel corso di una manifestazione pubblica.

ARTICOLO 6: ULTERIORI ASSEGNAZIONI

La Giunta dell'Unione potrà decidere di assegnare riconoscimenti differenti da quelli di cui all'art.5, od ulteriori, di natura non economica, a studenti che si siano distinti in maniera straordinaria per i loro risultati scolastici.

ARTICOLO 7: COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI STUDENTI

Gli studenti risultati assegnatari della borsa di studio sono meritevoli e proprio per le capacità dimostrate sono giovani da coinvolgere, in prima persona, nella società.

Al fine di renderli partecipi attivamente nella comunità e far emergere i loro interessi ed entusiasmo, l'amministrazione dell'Unione inviterà i giovani, di cui al comma precedente, a costituire un gruppo che proponga al Consiglio dell'Unione un progetto di comunicazione, culturale, digitale, musicale, etc. in collaborazione con gli uffici dell'Unione.

ARTICOLO 8: INFORMAZIONE

L'Unione assicura la piena informazione all'utenza sia attraverso comunicazioni dirette, che con circolari, nelle forme e modalità di legge, anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente di informative e modulistica specifica da utilizzare.

ARTICOLO 9: TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Unione garantisce il trattamento dei dati, svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.

ARTICOLO 10: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Per quanto non esplicitamente richiamato si farà riferimento alle norme di legge.
2. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'Ufficio Segreteria ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti dell'Unione, perché chiunque ne possa prendere visione in qualunque momento.
3. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle norme del TUEL D.Lgs n.267/2000 e delle norme statutarie.